



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Marche

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

Via dei Velini, 50/A - 62100 MACERATA
CENTRALINO: 0733 263978 - FAX: 0733 264783

sito internet: marche.lnd.it
e-mail: cp.macerata@lnd.it
pec: macerata@pec.figcmarche.it
Telegram: <https://t.me/lndmacerata>

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 37 del 07/11/2025

SOMMARIO

SOMMARIO	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	21
NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA.....	22
ALLEGATI	30

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CU n. 168 del 06.11.2025 LND

Si trasmette, in allegato, i CC.UU. dal n. 190/AA al n. 197/AA della FIGC inerenti provvedimenti della Procura Federale.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IBAN COMITATO REGIONALE MARCHE

Si riporta di seguito IBAN del Comitato Regionale Marche per effettuare tutti i versamenti

IBAN: **IT81E010050260000000008868**

BNL ANCONA – CORSO STAMIRA

Beneficiario: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

RICHIESTA VARIAZIONE GARE – NUOVA PROCEDURA

Da Lunedì 3 Novembre p.v. andrà in vigore la seguente procedura per le richieste di variazione gara.

Non saranno rinviate gare a data da destinarsi.

Tutte le variazioni che non rispettano la consecutio temporum data dal calendario ufficiale non saranno prese in considerazione (es. non può essere accordato lo spostamento della quarta giornata di campionato prima della terza o dopo la quinta).

Le variazioni dovranno pervenire a questa Delegazione Provinciale tramite il **Portale Servizi LND** (<https://portaleservizi.lnd.it>) menu **Programmazione Gare** con tutta la documentazione necessaria, compreso l'assenso della squadra avversaria, inderogabilmente **entro le ore 23:59 del Lunedì antecedente la gara o entro le 72 ore in caso di turno infrasettimanale**; per le gare di **Coppa** entro **le 23:59 del giovedì antecedente**. Decorso tale termine il portale bloccherà ogni istanza di richiesta variazione.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

NUOVA PROCEDURA

Tutte le variazioni gare saranno gestite tramite il **Portale Servizi LND** raggiungibile sia dall'area società (selezionare la voce "Portale Servizi" nel menu principale) che dal seguente indirizzo <https://portaleservizi.lnd.it>

Le richieste di variazione dovranno essere prodotte entrando nel menu "**Programmazione Gare**" e cliccando successivamente "**Lista Gare**". Il sistema genererà l'elenco in ordine cronologico di tutte le gare interne della propria società.

Per ogni gara è possibile modificare data, orario e campo di gioco. Al fine di facilitare la ricerca, il portale permette di filtrare le gare così da isolare uno o più campionati, squadre, attività, stato o periodo.

Per apportare variazioni alle gare, che sia data, orario o campo di gioco, la **Società ospitante** deve cliccare sulla gara scelta all'interno dell'elenco, così da aprire la schermata "Modifica Gara" dove è possibile effettuare la richiesta.

All'interno della gara selezionata, oltre a consultare gli estremi della gara da modificare e i contatti della squadra ospite, si possono:

- **variare il campo di gioco;**
- **variare il giorno di gioco;**
- **variare l'orario di gioco;**
- segnalare se la variazione è stata richiesta dalla squadra ospite;
- scrivere la motivazione della richiesta.

Qualora l'istanza di variazione non sia conforme per le tempistiche e i criteri di cui al paragrafo precedente del presente C.U., il sistema segnalerà l'errore in basso a destra con la relativa motivazione.

Non appena la richiesta di variazione sarà stata presentata dalla società ospitante, arriverà una notifica alla società ospitata sia a mezzo e-mail che all'interno del Portale Servizi LND.

La Società ospitata, alla voce “Richieste pervenute” all'interno del menu “Programmazione Gare” del Portale Servizi LND potrà consultare la richiesta di variazione proveniente dall'ospitante; nella colonna “azioni” appariranno due pulsanti: “accetta” e “rifiuta”, con la possibilità di scrivere una motivazione.

Dal momento in cui la richiesta di variazione gara è stata approvata dalla Delegazione Provinciale di Macerata, la stessa non è più modificabile né annullabile.

Il portale servizi LND è accessibile anche tramite app – scaricabile su tutti i dispositivi IOS e Android – inserendo le stesse credenziali utilizzate per l'Anagrafe Federale e per l'area società LND.

Ogni qualvolta una società riceve una richiesta di variazione gara, al presidente o soggetto delegato arriva una mail, ed anche una notifica push sul proprio smartphone nel caso di app scaricata. Si può inserire l'impostazione per far recapitare la mail e/o notifica anche ad altri dirigenti della società.

LEGENDA

Nella colonna “**Stato**” è presente un disco di colore variabile:

- *Bianco*: nessuna richiesta di variazione, i dati indicati corrispondono a quelli originali del calendario ufficializzato;
- *Giallo*: richiesta di variazione in corso;
- *Verde*: richiesta accettata dalla società ricevente;
- *Rossa*: richiesta rifiutata dalla società ricevente;
- *Blu*: gara definitiva. I giorni di anticipo, stabiliti dalle Delegazioni Provinciali, necessari per effettuare una variazione risultano scaduti, oppure una variazione è stata apportata e/o approvata d'ufficio dalla Delegazione Provinciale di riferimento;
- *Nero*: gara ufficializzata. La Delegazione Provinciale di riferimento ha approvato una variazione, con la conseguente designazione di un arbitro ufficiale (ove previsto).

Nella stessa colonna compare un segnale di alert in arancione in caso di:

- sovrapposizione di orario con altra gara;
- sovrapposizione di campo con altra gara;
- mancata accettazione da parte di una delle due società coinvolte;
- impianto indicato non omologato.

Per permettere alle Società di recepire al meglio l'utilizzo del nuovo portale, fino al 30 novembre 2025 è concesso trasmettere le richieste di variazione anche tramite mail (cp.macerata@lnf.it) con tutta la documentazione necessaria, compreso l'assenso della squadra ferma restando l'inderogabile scadenza delle ore 23:59 del lunedì antecedente la gara o entro le 72 ore in caso di turno infrasettimanale.

Decorso tale termine, saranno accettate soltanto le istanze di variazione trasmesse a mezzo Portale Servizi LND.

SVINCOLI PER INATTIVITA' (ART. 109 NOIF)

Vista la richiesta di svincolo per inattività ai sensi dell'art. 109 delle NOIF, si procede allo svincolo dei seguenti calciatori:

CAGIAO BERNARDO PEDRO	nato 17.11.2005	937.908 U.S. TOLENTINO 1919 SSDARL
MANOLI FILIPPO	nato 02.07.1997	951.554 A.S.D. GALLO FOOTBALL
PAZZAGLI CLEMENTI CARLOS H.	nato 13.04.2009	952820 A.S.D. CANTERA ADRIATICA
PECCI MANUEL	nato 04.07.2008	938.107 A.S. JESINA S.R.L.
REPUPILLI DEVIS	nato 08.11.2007	938.107 A.S. JESINA S.R.L.
VANNICOLA SIMONE	nato 10.03.2009	72.906 S.S.D. MONTICELLI CALCIO S.R.L

SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori a decorrere dal **03.11.2025**:

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
2072808	ARCANGELI MATTEO	29.05.2005	61506	A.S.D. TAVULLIA VALFOGLIA
4796639	QUINTILI DANIELE	16.01.1997	914495	A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL
4633855	CAMINONNI MARO	19.01.1995	943458	US PEDASO CAMPOFILONE
4321936	BIAGIOLI DIEGO	14.01.1989	64118	A.S.D. PETRITOLI 1960
6550977	ANNUNZIATA ANIELLO	19.11.1999	935632	A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO
3875097	BATTAGLINI FEDERICO	22.02.1999	66941	A.S.D. SAN BIAGIO
4965937	CESARI LEALE GIOVANNI	24.02.1997	81555	A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE
5300676	SIMONETTI GIACOMO	13.10.2000	81555	A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori a decorrere dal **04.11.2025**:

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
5605208	TEMELLINI THOMAS	15.09.1996	16390	URBANIA CALCIO SSD ARL
4648434	FRATERNALI LUCA	02.05.1995	954915	A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLE
1094605	GARCIA RODRIGUEZ FAC	02.05.1997	700349	A.P. AURORA TREIA
5694835	FELICI MATTIA	05.10.2002	72906	S.S.D. MONTICELLI CALCIO
4030276	MARTINELLI MICHELE	06.04.1991	62239	A.S.D. CASTELLEONESE
4045822	VOYTYUK YAROPOLK	14.08.1993	917164	C.S. LORETO A.S.D.
4072548	CRUCIANI DANIELE	21.10.1988	76321	A.S.D. DURANTINA SANTA CECILI
3965231	CARBONE FEDERICO	22.04.1990	75960	ASD P.CANDIA BARACCOLA ASPI
4566019	TAMBURRI LORENZO	08.05.1990	915976	SERRANA 1933 A.S.D.
2074163	DIOP SALLIU	21.09.2001	700068	A.S.D. VIS CIVITANOVA
5253500	LATTANZI SAVERIO	17.11.2000	916298	AC MORROVALLE A.S.D.

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori a decorrere dal **05.11.2025**:

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
1103826	CORONEL MARASCA LAU	05.02.2007	947459	SSDARL CIVITANOVESE CALCIO
6808336	SOLMONTE ANTONIO	18.01.2005	32100	FERMANA F.C. SSD A.R.L.
2370953	LICCARDI THOMAS	27.03.2007	932898	A.S.D. K SPORT MONTECCHIO G
1085020	BONVIN SANTINO	04.08.2005	58343	TRODICA CALCIO ASD
2657842	NEGRO PIERANDREA	26.03.2007	58343	TRODICA CALCIO ASD
6679547	CARLETTI LEONARDO	19.09.2004	700005	S.S.D. STFFOLO
3934736	GALASSI ENRICO	18.11.1990	700397	U.S.D. AGUGLIANO POLVERIGI
3911502	TROLLI ALESSIO	30.08.1993	700002	A.S.D. ANKON DORICA
5466859	FLAMINI SAMUELE	11.03.1999	964273	A.S.D. SEFRENSE
4890796	POMIRO GERMAN DANIEL	29.01.1990	700068	A.S.D. VIS CIVITANOVA

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti",

“giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori a decorrere dal **06.11.2025**:

4819456	CHORNOPYSHCHUK R	21.08.1995	58143	TRODICA CALCIO ASD
2705710	KANAREK NICHOLAS FED	13.01.2005	32090	S.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO
3053741	DI GIOIA GIUSEPPE	26.03.1979	954947	A.S.D. SARNANO

ANNULLAMENTO TESSERAMENTI ANNUALI

Vista la richiesta di svincolo per inattività ai sensi dell’art. 109 delle NOIF, presentate dagli esercenti la potestà genitoriale, esperiti i dovuti accertamenti, si procede allo svincolo del seguente calciatore:

LAMI GENTJAN nato 21.08.2009 954.913 A.S.D. UNITED CIVITANOVA

ANNULLAMENTO CARTA ASS.VA PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI

Vista la richiesta avanzata, si procede all’annullamento della “Carta Assicurativa” Piccoli Amici – Primi Calci del sottoindicato giovane calciatore:

MICONI JACOPO PAOLO nato 27.03.2018 204.948 A.S.D. PONTEROSSO CALCIO

AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, ai/alle seguenti calciatori/calciatrici:

UMILE SAMUELE nato 04.11.2010 700.092 C.U.S. ANCONA

PROPOSTA ACQUISTO PALLONI MOLTEN – vantaggi per società affiliate

Per le stagioni **2025-2026 e 2026-2027** la **Lega Nazionale Dilettanti** scenderà in campo con i palloni **Molten**, marchio giapponese leader mondiale nella produzione di palloni da gioco. Tutte le **società affiliate LND**, a qualunque livello, potranno acquistare i nuovi palloni **a condizioni economiche particolarmente vantaggiose**.

Un’occasione concreta per dotarsi di un pallone ufficiale **affidabile e performante**, ideale per ogni campo e categoria.

Si allega catalogo con modelli dei palloni, il minimo d’ordine, la tempistica di consegna e prezzi.

Le eventuali richieste d’acquisto dovranno essere inoltrate a:

comunicazione@advanced-distribution.com

INCONTRO CON GLI ARBITRI

Si comunica che **lunedì 17 novembre 2025 alle ore 17,30**, presso la sala delle riunioni del Comitato Regionale Marcjhe, in Ancona via Schiavoni snc, è programmato l’incontro con il Comitato Regionale Arbitri dei capitani, degli allenatori e di un dirigente di ogni Società partecipante ai campionati regionale di **Eccellenza, Promozione, Prima Categoria**

PORTALE SERVIZI FIGC

Si informa che dal 16 luglio 2025 sul **PORTALE SERVIZI FIGC** è attiva la **PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI**" a supporto delle società per l'attestazione e la gestione dei premi di tesseramento (art. 96 NOIF) e di formazione tecnica (art. 99 NOIF) attraverso le utenze abilitate alle funzioni di tesseramento calciatori e calciatrici.

Al fine di garantire la migliore fruizione delle nuove funzionalità è stata predisposta una presentazione esplicativa corredata da video tutorial, disponibile al seguente link:

PIATTAFORMA PREMI – TUTORIAL

Per ogni necessità di supporto tecnico è disponibile l'indirizzo supportotecnico@figc.it

SPORTELLO DELLE SOCIETA'

Si ricorda alle Società che è attivo presso questo Comitato Regionale lo **SPORTELLO DELLE SOCIETA'** che è operativo tutti i giorni.

Per accedervi è sufficiente inviare una mail con il proprio **quesito** o richiedere un **appuntamento** all'indirizzo mail sportellomarche@Ind.it

Il coordinatore e responsabile del servizio è l'Avvocato Giammario Schippa, Consigliere del Comitato.

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

A seguito della pubblicazione del "Manuale del Sistema di Qualità dei Club Giovanili – Edizione 2025" e delle successive Note di Chiarimento (CU n.34 SGS e CU n.36 SGS), il Settore Giovanile e Scolastico ha pubblicato il C.U. nr. 41 "**NOTA DI CHIARIMENTO NR. 3**" attraverso il quale si forniscono ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative utili a seguire il percorso di riconoscimento del livello di qualità del Club.

Di seguito si trascrive il link a cui le società potranno effettuare il download del C.U. e relativi allegati:
- <https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati>

INCONTRO INFORMATIVO

Giovedì 13 novembre 2025 alle ore 21.00, presso Oratorio Salesiano Via E. Gardini 8, Porto Recanati, organizzato dalla Società ADRIATICA PORTORECANATI 1919 ASD.si terrà un incontro informativo rivolto a dirigenti, tecnici, genitori, tesserati e alle società del territorio dal titolo "**LA CORRETTA ALIMENTAZIONE PER UN GIOVANE CALCIATORE**"

Relatori dell'incontro:

- dott.ssa Debora **GIUSTOZZI**: biologa nutrizionista
Si allega al presente C.U. la locandina dell'incontro

CONVOCAZIONI C.F.T. ANCONA

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico prof. Floriano Marziali , con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di ANCONA comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno: LUNEDI' 10 NOVEMBRE 2025 presso FIGC MARCHE – via Schiavoni s.n. Zona Baraccola – ANCONA.

Orario convocazione: 15,30

Orario allenamento: 15,45

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie (SINTETICO).

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica in corso di validità;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il Responsabile Organizzativo Sauro Saudelli 3334262751

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il Responsabile Organizzativo Regionale cft.marchesgs@figc.it

STAFF

Responsabile Tecnico dello Sviluppo: Schena Massimo

Responsabile Tecnico CFT: Gentilucci Giacomo – Marinelli Matteo – Pazzi Matteo

Allenatore/Allenatrice: Baldelli Nicola – Del Monte Daniel – Federici Saverio - Marchetti Melissa
Girotti Simone – Parigiani Matteo – Porfiri Federico - Scodanibbio
Leonardo

Preparatore atletico: Fernando Damian

Allenatore dei portieri: Innamorati Valentini Andrea

Psicologo/a: Caproni Giovanni

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE

NR.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	AGOSTINI MATTEO	14/05/2013	CASTEL DI LAMA
2	COSTANTINI MATTEO	01/04/2013	ATLETICO ASCOLI
3	DJELILI OLTI	08/02/2013	ADRIATICA PORTORECANATI
4	FORMENTELLI GIORGIO	07/06/2013	CAMERINO CASTELRAIMONDO
5	GALANDRINI TOMMASO	26/11/2013	ARCHETTI
6	GENTILI RICCARDO	16/09/2013	MACERATESE
7	GIUGGIOLINI MATTIA	15/01/2013	ARCHETTI
8	GIUSTOZZI VINICIO	08/03/2013	MACERATESE
9	LIBERTI LEONARDO	13/06/2013	CAMERINO CASTELRAIMONDO
10	LOCCI DIEGO	05/11/2013	SPES VALDASO
11	MARANI SANDEBERG NIKO	28/01/2013	FABRIANO CERRETO
12	MARINI DENIS FRANCO	20/09/2013	CAMERINO CASTELRAIMONDO
13	MOZZONI FRANCESCO	01/09/2013	ATLETICO AZZURRA COLLI
14	POLIZZI NICOLA	27/09/2013	MACERATESE
15	RAPONI ANDREA	17/06/2013	FABRIANO CERRETO
16	RIPANI EDOARDO	28/05/2013	ATLETICO ASCOLI
17	SABBATINI EDOARDO	12/12/2013	BORGO ROSSELLI
18	SANGUGNI MATTIA	13/04/2013	ARCHETTI
19	VENTURA DANIELE	03/03/2013	ATLETICO ASCOLI
20	ZAMPONI RICCARDO	12/09/2013	FABRIANO CERRETO

CATEGORIA: UNDER 14 FEMMINILE

NR.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	AGOSTINI ARIANNA	23/06/2013	FORSEMpronese
2	BERDINI SIBILLA	11/08/2012	POL. BOCA SEM
3	BERNARDINI AURORA	07/10/2013	POL. BOCA SEM
4	BRUGNAMI EVA	12/02/2012	ANCONA WOMEN
5	CESARI SOFIA	15/01/2012	VILLA MUSONE
6	COSTANTINI LINDA	10/05/2012	MANDOLESI
7	FULGENZI EVA	13/10/2012	ANCONA WOMEN
8	GAMBINI CLARA	03/11/2012	FIOTTRANESE
9	GNOCCHINI GIORGIA	13/01/2012	MANDOLESI
10	MANZOTTI ELENA	17/07/2013	VILLA MUSONE
11	MARINO GAIA	05/02/2012	ANCONA WOMEN
12	MARSALA RACHELE	18/03/2012	VILLA MUSONE
13	MESCHINI GIADA	02/04/2013	CF MACERATESE
14	PAOLI MARTORELLI NOEMI	12/01/2013	CF MACERATESE
15	PERTICAROLI GINEVRA	14/06/2012	CANDIA
16	PETRELLI ELENA	31/07/2013	VILLA MUSONE
17	RILO NAOMI	05/10/2013	MOGLIANESE
18	SIMEONE CATERINA	12/05/2012	VILLA MUSONE
19	TARTAGLINI MARIA	28/05/2013	VILLA MUSONE
20	TORRETTI ANNA	03/01/2013	POL. BOCA SEM

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

NR.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	ALIDORI JACOPO	20/01/2012	MANDOLESI
2	BALDI MARCO	03/01/2012	ANCONA
3	BOLOGNINI FILIPPO	12/05/2012	FABRIANO CERRETO
4	CAMILLETTI RICCARDO	26/03/2012	VIGOR CASTELFIDARDO
5	CAPROLI MICHELE	24/04/2012	VEREGRENSE
6	CATINI FILIPPO	31/12/2012	PORTO SANT'ELPIDIO
7	CIARALLI MATTEO	06/05/2012	OFFIDA
8	CISTERNINO FRANCESCO	03/08/2012	FABRIANO CERRETO
9	DI FRANCESCO ALESSANDRO	12/03/2012	ATLETICO ASCOLI
10	FAINI GIANLUCA	10/07/2012	CASTIGNANO
11	FARFANSEBASTIAN ALESSANDRO	25/08/2012	CASTIGNANO
12	FRANCHI NATHAN	03/01/2012	ACADEMY CIVITANOVAESE
13	GEMINI NICOLO'	31/08/2012	ANCONA
14	GIOVINAZZO FRANCESCO	01/12/2012	FABRIANO CERRETO
15	MARANI MARCO	18/02/2012	MATELICA
16	PIERLUIGI ELIA	14/07/2012	VEREGRENSE
17	TISI DIEGO	25/06/2012	ACADEMY CIVITANOVAESE
18	TURTU DAVIDE	26/09/2012	MANDOLESI
19	VITALI ALESSIO	30/01/2012	SANGIUSTESE VP
20	VYSOCHENKO SEMEN	04/04/2012	ALTIDONA

ORGANIZZAZIONE DI TORNEI DI SETTORE GIOVANILE DA PARTE DELLE SOCIETA'

Si comunica che le società possono organizzare Tornei nei seguenti periodi:

1. Tutte le categorie S.G.S.: dal 22/12/025 al 01/02/2026
2. Tutte le categorie S.G.S.: durante la sosta pasquale, il 25 aprile e il 1° maggio (in questi periodi i tornei devono essere organizzati prevedendo formule a rapido svolgimento).
3. Tutte le categorie S.G.S. dal 25/05/2026 al 30/06/2026

Per organizzare i tornei, si deve fare riferimento al C.U. NR. 17 di FIGC/SGS del 07/08/2025- "Guida all'organizzazione dei tornei giovanili organizzati dalle società".

Il regolamento del torneo va presentato sull'apposito modulo che si trova allegato al C.U. nr. 17 di FIGC/SGS del 07/08/2025

Si ricorda che non è consentita l'organizzazione e l'effettuazione o la partecipazione a Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell'attività ufficiale Federale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori. Non è consentito lo spostamento di gare dell'attività ufficiale per la partecipazione a Tornei.

Tutte le società affiliate alla FIGC che organizzano Tornei senza la prevista autorizzazione, o che partecipano a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Sono altresì passibili di deferimento, le società che non rispettano le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati e quelle riportate sul C.U. n 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11 Luglio 2025 il Comitato Regionale Marche FIGC/LND, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

DELEGAZIONE DI ASCOLI PICENO - MACERATA – PESARO

COGNOME E NOME	RICHIESTA DEROGA	NASCITA	SOCIETA'
CAMAIORI ARIANNA	Pulcini Misti (2015-2016)	11/04/2014	ASD ACQUAVIVA CALCIO
MANCINI SOFIA	Esordienti Misti (2013-14)	30/03/2012	CF MACERATESE ASD
BERTUCCIOLI CATERI	Pulcini 2° anno (2015)	08/07/2013	VIS PESARO DAL 1898 SRL
BERTUCCIOLI CECILI	Pulcini 2° anno (2015)	08/07/2013	VIS PESARO DAL 1898 SRL
CARBONI ALESSIA	Pulcini 2° anno (2015)	03/04/2014	VIS PESARO DAL 1898 SRL

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 72 – RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE 2025

Reclamo n. 7/CSAT 2025/2026
Decisione n. 7/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

nella riunione del 27 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 07 promosso dalla società VILLA STRADA SSD in data 17/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. LATINI CRISTIAN, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 31 del 15/10/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - letto il reclamo;
 - relatore Marco Marconi;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La SSD Villa Strada ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta con delibera pubblicata sul C.U. n. 31 del 15 ottobre 2025 dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona che ha irrogato la punizione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. LATINI CRISTIAN, chiedendo la riduzione della sanzione “*commisurandola in misura più equa e proporzionata, anche valutando l'eventuale applicazione di circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S.*” (“*a seconda della gravità del comportamento*”).”.

La reclamante ha giustificato la richiesta, sostenendo che il calciatore non avrebbe messo in atto un comportamento intimidatorio, né avrebbe mai travalicato i limiti del rispetto personale, essendosi limitato a manifestare il proprio disappunto; inoltre ha ricordato l'assenza di precedenti disciplinari a carico del proprio tesserato, nonché che l'accaduto è avvenuto a gara conclusa.

Sulla base di tutto ciò, la società Villa Strada, ritenendo eccessiva la sanzione, ne ha chiesto la riduzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “*I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.*”.

Alla luce di quanto refertato dal direttore di gara risulta evidente che il calciatore Latini Cristian a fine gara ha certamente messo in atto una condotta gravemente antisportiva nei confronti del direttore di gara in quanto prima “...ostacolava l'uscita dal TG, insultandomi” e dopo essere stato allontanato

da alcuni suoi compagni “*Io stesso mi aspettava davanti alla porta del mio spogliatoio, per continuare con tale atteggiamento, minacciandomi....*”.

In base a tali comportamenti la Corte ritiene congrua la sanzione irrogata di 3 giornate di squalifica in quanto la sanzione minima di due gare prevista dall'art. 39 CGS va aggravata dalla reiterazione della condotta messa in atto dal calciatore per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società VILLA STRADA SSD.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti consequenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 ottobre 2025.

Il Relatore
Marco Marconi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 31 ottobre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 8/CSAT 2025/2026
Decisione n. 8/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

nella riunione del 27 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 08 promosso dalla società A.S.D. CALCIO CORRIDONIA in data 20/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 5 (cinque) gare effettive al calciatore Sig. VERINI GUIDO DANIEL, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 15/10/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- letti il preannuncio di reclamo ed il reclamo;
- relatore Bordi Donatella;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La ASD Calcio Corridonia ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 5 (cinque) gare effettive al calciatore Sig. VERINI GUIDO DANIEL, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 15/10/2025, chiedendo una congrua riduzione della sanzione.

La reclamante sostiene che la sanzione comminata sarebbe eccessiva in quanto il proprio calciatore dopo l'espulsione avrebbe sferrato una testata ad un avversario per difendersi allorchè era stato circondato da tutti i componenti della panchina avversaria, mentre egli avrebbe messo la mano addosso all'assistente, mancando di rispetto nei suoi confronti, ma senza alcuna violenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “*I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.*”.

Dalla lettura del referto si evince che il Verini si è reso protagonista di due distinti comportamenti sanzionabili ed esattamente un comportamento gravemente antisportivo nei confronti dell'assistente, sanzionabile ai sensi dell'art. 39 con la squalifica minima di 2 gare, e di una condotta violenta nei confronti di un avversario, avendolo colpito con una testata alla bocca, procurandogli una ferita al labbro: per tale condotta violenta l'articolo 38 CGS prevede la sanzione minima per tre gare.

Il reclamo va pertanto respinto in quanto la sanzione irrogata risulta essere congrua.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. CALCIO CORRIDONIA.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 ottobre 2025.

Il Relatore
Donatella Bordi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 31 ottobre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 9/CSAT 2025/2026
Decisione n. 9/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

nella riunione del 27 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 09 promosso dalla società A.S.D. CASETTE D'ETE CALCIO 1968 in data 17/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. CASTRICINI ANDREA, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 30 del 14/10/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letti il preannuncio di reclamo ed il reclamo;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La A.S.D. CASETTE D'ETE CALCIO 1968 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. CASTRICINI ANDREA, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 30 del 14/10/2025, chiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante sostiene che la sanzione comminata sarebbe eccessiva in quanto il proprio calciatore si sarebbe limitato a dare una spinta ad un giocatore avversario che lo aveva attinto con uno sputo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che il reclamo vada accolto e la squalifica vada ridotta a 2 giornate in quanto la lettura del referto consente di verificare che il comportamento messo in atto dal Castricini deve essere inquadrato nella fattispecie prevista dall'art. 39 CGS quale condotta gravemente antisportiva (sanzione minima 2 gare di squalifica), non avendo i connotati della condotta violenta di cui all'articolo 38 CGS (sanzione minima 3 giornate di squalifica), essendosi concretizzato in due sbracciate che non hanno comportato danni all'avversario.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. CASTRICINI ANDREA a 2 (due) giornate effettive. 3 / 72 .

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 ottobre 2025.

Il Relatore
Piero Paciaroni

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 31 ottobre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 10/CSAT 2025/2026
Decisione n. 10/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

nella riunione del 27 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 10 promosso dalla società A.S.D. CASETTE VERDINI in data 17/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. GUING AMETH TIDIANE, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 15/10/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- letto il reclamo;
- preso atto della rinuncia della reclamante alla richiesta audizione;
- relatore Giovanni Spanti;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La A.S.D. CASETTE VERDINI ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. GUING AMETH TIDIANE, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 15/10/2025,

chiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante sostiene che la sanzione comminata sarebbe eccessiva in quanto il proprio calciatore si sarebbe limitato a pestare inavvertitamente ed involontariamente un avversario dopo essere caduto a terra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che il reclamo vada accolto e la squalifica vada ridotta a 2 giornate in quanto la lettura del referto consente di verificare che il comportamento messo in atto dal calciatore sanzionato vada inquadrato nella previsione dell'art. 39 CGS quale condotta gravemente antisportiva (sanzione minima 2 gare di squalifica), non avendo i connotati della condotta violenta di cui all'articolo 38 CGS (sanzione minima 3 giornate di squalifica).

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. GUING AMETH TIDIANE a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 ottobre 2025.

Il Relatore
Giovanni Spanti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 31 ottobre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 79 – RIUNIONE DEL 3 NOVEMBRE 2025

Reclamo n. 11/CSAT 2025/2026
Decisione n. 11/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 3 novembre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 11 promosso dalla società A.S.D. PANTANO CALCIO in data 19/10/2025 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 10/12/2025 al dirigente Sig. BATTAGLINI LUCA, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 15/10/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- letti il preannuncio, il reclamo e la memoria difensiva depositati in atti;
- sentita la reclamante alla richiesta audizione;
- relatore Francesco Scaloni;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La A.S.D. PANTANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 10/12/2025 al dirigente Sig. BATTAGLINI LUCA, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 15/10/2025,

chiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante sostiene che la sanzione comminata non sarebbe congrua in quanto il proprio dirigente avrebbe avuto un “ *isolato diverbio, dovuto alla normale concitazione e tensione che notoriamente contraddistinguono gli ultimi minuti di competizioni così accese e combattute* ”, diverbio che si sarebbe esaurito in pochi istanti; quindi la sanzione applicata sarebbe eccessiva anche in relazione a quanto disposto in casi simili o ben più gravi.

Nella richiesta audizione il Battaglini, pur confermando di aver offeso l'arbitro, ha giustificato il fatto, attribuendolo al comportamento provocatorio tenuto dal direttore di gara ed ha insistito per l'accoglimento del reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.* ”.

Dalla lettura del referto si evince che il Battaglini è stato espulso per aver insultato il direttore di gara e lo stesso dirigente sanzionato ha confermato di aver offeso l'arbitro.

L'art. 36 CGS (Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara) al comma 2 prevede che: “ *Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzioni minima la inibizione:* ”.

a) *per due mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;...”.*

Alla luce di tale disposizione, risulta evidente che il reclamo va respinto in quanto il Battaglini ha messo in atto una condotta ingiuriosa e la sanzione irrogata risulta essere congrua, non sussistendo alcuna circostanza attenuante.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. PANTANO CALCIO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti consequenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 novembre 2025.

Il Relatore
Francesco Scaloni

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 6 novembre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 12/CSAT 2025/2026
Decisione n. 12/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 3 novembre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 12 promosso dalla società REAL TELUSIANO A.S.D. in data 22/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. SBROLLINI DAMIANO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 32 del 21/10/2025,
- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;
- relatore Lorenzo Casagrande Albano;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La A.S.D. REAL TELUSIANO ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. SBROLLINI DAMIANO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 32 del 21/10/2025, chiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante sostiene che la sanzione comminata sarebbe eccessiva in quanto il proprio calciatore si sarebbe limitato a spingere un avversario, poggiandogli le mani al petto, dopo che questi lo aveva colpito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.* ”.

Dalla lettura del referto risulta palese che il calciatore sanzionato abbia messo in atto una condotta violenta nei confronti di un avversario, fattispecie prevista dall'art. 39 CGS, il quale per tali casi dispone la sanzione minima della squalifica per tre gare.

La Corte ritiene comunque che il reclamo vada accolto e la squalifica vada ridotta a 3 giornate in quanto non sussistono circostanze aggravanti che possano giustificare l'aumento della sanzione minima.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. SBROLLINI DAMIANO a 3 (tre) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 novembre 2025.

Il Relatore
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 6 novembre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 73 - RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE 2025

Procedimento n. 6 TFT – 2025/2026
Decisione n. 6 TFT 2025/2026 relativa al deferimento
Prot. 8695/1243 pfi 24-25/PM/ag del 1° ottobre 2025

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott. Donatella Bordi - Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 27 ottobre 2025 con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del deferimento Prot.8695/1243 pfi 24-25/PM/ag del 1° ottobre 2025 a carico di COCCHI LUIGI + 5 ha pronunciato la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 1° ottobre 2025 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i signori Luigi Cocchi, Stefano Falcioni, Armando Martilotti, Matteo Pontellini, e le società A.S.D. Osteria Nuova e G.S. Muraglia S.S.D. a R.L. per rispondere:

"1. il sig. Luigi Cocchi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Osteria Nuova:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Osteria Nuova, consentito e comunque non impedito la partecipazione del calciatore sig. Matteo Pontellini, nelle fila della squadre schierate dalla società A.S.D. Osteria Nuova, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria nonostante lo stesso fosse ancora tesserato per la società G.S. Muraglia a r.l.: Osteria Nuova - Avis Montecalvo del 21.9.2024, Tavernelle - Osteria Nuova del 28.9.2024, Nuova Real Metauro - Osteria Nuova del 12.10.2024, Osteria Nuova - Falco Acqualagna del 19.10.2024, C.S.I. Delfino Fano - Osteria Nuova del 26.10.2024, Osteria Nuova - Pantano del 2.11.2024, S. Costanzo - Osteria Nuova del 9.11.2024, Osteria Nuova - Maior del 16.11.2024, Atletico Mondolfomarotta - Osteria Nuova del 23.11.2024, Osteria Nuova - Muraglia del 30.11.2024, Mercatellese - Osteria Nuova del 7.12.2024, Osteria Nuova - Peglio del 14.12.2024, Osteria Nuova - Viridissima Apecchio dell'11.1.2025, Avis Montecalvo - Osteria Nuova del 19.1.2025, Osteria Nuova - Tavernelle del 25.1.2025, Real Altofoglia - Osteria Nuova dell'1.2.2025, Osteria Nuova - Nuova Real Metauro dell'8.2.2025, Falco Acqualagna - Osteria Nuova del 15.2.2025 ed Osteria Nuova - S. Costanzo dell'8.3.2025;

2. il sig. Stefano Falcioni, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Muraglia a r.l.:

della violazione dell'art. 4, comma 1, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 comma 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Muraglia, consentito e non proposto opposizione alla richiesta di decadenza dal tesseramento per inattività formulata dal calciatore sig. Matteo Pontellini pur essendo a conoscenza che lo stesso aveva prestato la propria attività sportiva sino al mese di marzo 2025 per la società A.S.D. Osteria Nuova benché fosse tesserato per la società G.S. Muraglia a r.l. a causa del mancato perfezionamento del trasferimento a titolo temporaneo tra le due società;

3. il sig. Armando Martilotti, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Osteria Nuova:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Osteria Nuova in occasione dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Prima Categoria, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Matteo Pontellini attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso: Osteria Nuova - Avis Montecalvo del 21.9.2024, Tavernelle - Osteria Nuova del 28.9.2024, Nuova Real Metauro - Osteria Nuova del 12.10.2024, Osteria Nuova - Falco Acqualagna del 19.10.2024, C.S.I. Delfino Fano - Osteria Nuova del 26.10.2024, Osteria Nuova - Pantano del 2.11.2024, S. Costanzo - Osteria Nuova del 9.11.2024, Osteria Nuova - Maior del 16.11.2024, Atletico Mondolfomarotta - Osteria Nuova del 23.11.2024, Osteria Nuova - Muraglia del 30.11.2024, Mercatellese - Osteria Nuova del 7.12.2024, Osteria Nuova - Peglio del 14.12.2024, Osteria Nuova - Viridissima Apecchio dell'11.1.2025, Avis Montecalvo - Osteria Nuova del 19.1.2025, Osteria Nuova - Tavernelle del 25.1.2025, Real Altofoglia - Osteria Nuova dell'1.2.2025, Osteria Nuova - Nuova Real Metauro dell'8.2.2025, Falco Acqualagna - Osteria Nuova del 15.2.2025 ed Osteria Nuova - S. Costanzo dell'8.3.2025;

4. il sig. Matteo Pontellini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S. Muraglia a r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 103 bis, comma 5, e 109, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Osteria Nuova, ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Prima Categoria nonostante fosse ancora tesserato per la società G.S. Muraglia a r.l.: Osteria Nuova - Avis Montecalvo del 21.9.2024, Tavernelle - Osteria Nuova del 28.9.2024, Nuova Real Metauro - Osteria Nuova del 12.10.2024, Osteria Nuova - Falco Acqualagna del 19.10.2024, C.S.I. Delfino Fano - Osteria Nuova del 26.10.2024, Osteria Nuova - Pantano del 2.11.2024, S. Costanzo - Osteria Nuova del 9.11.2024, Osteria Nuova - Maior del 16.11.2024, Atletico Mondolfomarotta - Osteria Nuova del 23.11.2024, Osteria Nuova - Muraglia del 30.11.2024, Mercatellese - Osteria Nuova del 7.12.2024, Osteria Nuova - Peglio del 14.12.2024, Osteria Nuova - Viridissima Apecchio dell'11.1.2025, Avis Montecalvo - Osteria Nuova del 19.1.2025, Osteria Nuova - Tavernelle del 25.1.2025, Real Altofoglia - Osteria Nuova dell'1.2.2025, Osteria Nuova - Nuova Real Metauro dell'8.2.2025, Falco Acqualagna - Osteria Nuova del 15.2.2025 ed Osteria Nuova - S. Costanzo dell'8.3.2025; nonché per avere formulato una richiesta di decadenza dal tesseramento per la G.S. Muraglia a r.l. per inattività nonostante avesse prestato la propria attività sportiva sino al mese di marzo 2025 per la A.S.D. Osteria a causa del mancato perfezionamento del trasferimento a titolo temporaneo tra le due società;

5. la società A.S.D. Osteria Nuova a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luigi Cocchi ed Armando Martilotti così come descritti nei precedenti capi di incriminazione;

6. la società G.S. Muraglia a r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano Falcioni e Matteo Pontellini così come descritti nei precedenti capi di incriminazione. "

Con provvedimento del 4 ottobre 2025 il Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del procedimento con discussione fissata per il giorno 27 ottobre 2025, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

Alla sopra indicata udienza sono comparsi: l'avvocato Massimiliano Bossio in rappresentanza della procura federale, il signor COCCHI LUIGI personalmente e quale legale rappresentante della società ASD OSTERIA NUOVA; assenti gli altri soggetti deferiti.

E' stato dato atto che in data 20 ottobre 2025, e quindi nei termini, è stata depositata agli atti del procedimento una memoria difensiva per i deferiti COCCHI LUIGI, MARTILOTTI ARMANDO e PONTELLINI MATTEO e per la società OSTERIA NUOVA.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed hanno quindi richiesto l'applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti.

Il COCCHI ha ribadito l'eccezione preliminare illustrata nella memoria difensiva ed illustrato le subordinate difese in relazione al merito del deferimento, chiedendone il rigetto,

La decisione

Il Tribunale federale territoriale ritiene che vada accolta l'eccezione preliminare formulata dai deferiti e che quindi vada dichiarata la nullità del deferimento, essendo stata l'azione esercitata in ritardo.

Infatti dagli atti del procedimento risulta che l'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato a tutti i soggetti deferiti in data 19-8-2025 e che nello stesso sia stato fissato il termine previsto dall'articolo 123, comma 1, CGS per chiedere di essere sentiti o per presentare memorie in sette giorni, quindi con scadenza al 26 agosto 2025.

L'art. 125 CGS (Esercizio della azione disciplinare) al 2° comma prevede che l'atto di deferimento deve intervenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, e quindi nel caso in esame avrebbe dovuto essere emesso e notificato entro il giorno 25 settembre 2025,

mentre lo stesso è stato emesso e notificato in data 1° ottobre 2025, dopo la scadenza del predetto termine di 30 giorni.

Da ciò discende la nullità del deferimento in quanto l'articolo 44, comma 6, del CGS stabilisce che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

P.Q.M.

Il Tribunale federale dichiara la nullità del deferimento essendo stata l'azione esercitata tardivamente.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 ottobre 2025.

Il Relatore
Donatella Bordi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in data 31 ottobre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

Procedimento n. 7 TFT – 2025/2026
Decisione n. 7 TFT 2025/2026 relativa al deferimento
Prot. 9391/596pfi24-25/PM/fi del 7 ottobre 2025

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott. Donatella Bordi - Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 27 ottobre 2025 con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del deferimento Prot. 9391/596pfi24-25/PM/fi del 7 ottobre 2025 a carico di ASD Città di Falconara ha pronunciato la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 7 ottobre 2025 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito la società ASD CITTA' DI FALCONARA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Bramucci, Simone Montervino e Massimo Di Rocco così come riportati nei seguenti capi di incriminazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

"- sig. Marco Bramucci, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città Di Falconara:

- violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città Di Falconara, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Massimo Di Rocco nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Città Di Falconara, alla gara Città Di Falconara - Olimpia Juventu Falconara del 7.12.2024 valevole per il girone C del campionato di Calcio a 5 di serie D; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

- sig. Simone Montervino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città Di Falconara:

- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a

quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in qualità di capitano, in occasione della gara Città Di Falconara - Olimpia Juventus Falconara del 7.12.2024 valevole per il girone C del campionato di Calcio a 5 di serie D, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Città

Di Falconara nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Massimo Di Rocco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- – sig. Massimo Di Rocco all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città Di Falconara:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1,e 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città Di Falconara, alla gara Città Di Falconara - Olimpia Juventus Falconara del 7.12.2024 valevole per il girone C del campionato di Calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; ”.

Con provvedimento del 7 ottobre 2025 il Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del procedimento con discussione fissata per il giorno 27 ottobre 2025, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

Alla sopra indicata udienza sono comparsi: l'avvocato Massimiliano Bossio in rappresentanza della procura federale, il signor Marco Bramucci in rappresentanza della Società ASD CITTA' DI FALCONARA.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed hanno quindi richiesto l'applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti.

Il signor BRAMUCCI ha fatto presente che il mancato pagamento della ammenda pattuita con l'accordo di patteggiamento è dipeso dalla convinzione che l'importo dovuto sarebbe stato automaticamente trattenuto dalla somma depositata presso il C.R. Marche sul conto della società ed ha chiesto il rigetto del deferimento.

La decisione

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto in quanto dall'esame della documentazione depositata in atti dalla Procura emerge che la ASD CITTA' DI FALCONARA non ha provveduto al pagamento della ammenda di euro 150,00, sanzione - unitamente alla penalizzazione di un punto in classifica - concordata in sede di patteggiamento con la Procura ai sensi dell'art. 126 CGS a suo tempo conclusosi nel procedimento disciplinare.

Ai sensi del disposto dell'art. 126, 6° comma, tale inadempimento comporta la risoluzione dell'accordo raggiunto e in tale ipotesi la procura deve dare corso al deferimento, come ha fatto nel caso in esame.

Dalla documentazione prodotta risulta che la violazione contestata sia stata commessa per cui la società deferita deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.rni Marco Bramucci, Simone Montervino e Massimo Di Rocco.

Preso atto della risoluzione dell'accordo e quindi che tutte le sanzioni patteggiate (ammenda e penalizzazione) non hanno più alcuna efficacia e che debbono essere pertanto stabilite le sanzioni da applicare alla società per la imputazione contestata, il Tribunale ritiene giusto irrogare le due sanzioni richieste dalla Procura, ovvero l'ammenda originaria di euro 300,00, aumentata di 1/3, e quindi determinare l'ammenda in euro 400,00 ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento le seguenti sanzioni:

alla società CITTA' DI FALCONARA l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) ed 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 ottobre 2025.

Il Relatore
Giovanni Spanti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in data 31 ottobre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

TORNEO DELLE PROVINCE 2025/2026

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI

I sottoelencati calciatori sono convocati alle **ore 15:30 di MERCOLEDI' 12 NOVEMBRE 2025 al Campo Sportivo "TULLIO LEONORI" sintetico di SAN SEVERINO MARCHE**, per disputare una seduta di allenamento a ranghi contrapposti in vista del Torneo delle Province:

ACADEMY CIVITANOVESE

BASELLO Francesco, CAVALLARO Davide, D'AGOSTINO Andrea, SANPAOLO Filippo

ADRIATICA PORTORECANATI

BRAVI Libero, MORMILE Riccardo

CALCIO CORRIDONIA

SENZACQUA Riccardo

CAMERINO-CASTELRAIMONDO

CUCCULELLI Lorenzo, MANCINELLI Cristian, MANCINELLI Diego, SEMMOLONI Fabio, SEVERINI Alessandro

MACERATESE 1922 A.C.D

COZZI Michele

RECANATESE ASD

ERRICO Cristian, MARACCI Edoardo

SALESIANA VIGOR

HARBOUZ Michele, MOSCATELLI David, TAMBURRINI Elia

SANGIUSTESE VP

MARCHEGIANI Nicola, MOSTRADÌ Lorenzo, QUINTILI Marco,

UNION PICENA

VENTURA Filippo, VITALI Matteo

BELLEGGLIA Matteo, CARINELLI Leonardo, MARCONI Cesare

Dirigente Responsabile

CONTIGIANI Silvano

Dirigente Accompagnatore

MONTIRONI Mario

Selezionatore

PETRINI Adriano

Viceallenatore

GIORGETTI Gianluca

Massaggiatore

FANZI Giovanni

Dirigenti

SOLDINI Gabriele

I giocatori convocati debbono presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco per disputare la seduta di allenamento e debbono portare la copia del certificato medico per l'idoneità fisica all'attività agonistica, valido per l'anno in corso, in mancanza del quale non potranno prender parte alla gara d'allenamento.

Onde evitare spiacevoli provvedimenti disciplinari, le **eventuali defezioni**, giustificate per iscritto, devono pervenire alla Delegazione Provinciale di Macerata, via e-mail cp.macerata@Ind.it, entro le ore 12:00 di Lunedì 11 Novembre 2025.

Si ringrazia la Società A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE per la cortese disponibilità.

INCONTRO CON GLI ARBITRI

Si comunica che **lunedì 24 novembre 2025 alle ore 17:30**, presso la Sala Conferenze dell'Hotel Grassetti di CORRIDONIA in via Romolo Murri – Zona Industriale, è programmato l'incontro con la sezione Arbitri di Macerata dei capitani, degli allenatori e di un dirigente di ogni Società partecipante ai campionati di **Seconda Categoria, Terza Categoria e attività provinciale**.

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

In considerazione delle numerosissime variazioni gara, d'ora in poi verranno prese in considerazione solo quelle derivanti da cause di forza maggiore o concomitanze con gare di categoria superiore.

SECONDA CATEGORIA MACERATA

Recupero gara del 01/11/2025

Si dispone il recupero della prosecuzione della gara tra VISSO ALTONERA CALCIO 1970 e RUGGERO MANCINI PIORACO per il giorno 12 novembre 2025 alle ore 20:30.

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/11/2025	7 A	VISSO ALTONERA CALCIO1970	RUGGERO MANCINI PIORACO	01/11/2025	20:30	14:30	COMUNALE "PRATOLUNGO" USSITA

Variazioni a calendario

La Società **ASD VISSO-ALTONERA CALCIO1970** comunica che disputerà le proprie gare interne alle ore **15:00**, stesso campo e giorno.

Variazioni al programma gare

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	8 A	VIS P.S.ELPIDIO C.FALERIA	HELVIA RECINA 1975			14:30	COMUNALE "FERRANTI" PORTO SANT'ELPIDIO

PROGRAMMA GARE

GIRONE E - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARIES TRODICA 04	ATLETICO MACERATA	A	08/11/2025 14:30	319 "SAN FRANCESCO" 7120 "CENTRO SPORTIVO DELLA VALLE"	MORROVALLE	PIAZZA GIOVANNI XXIII
CASSETTE D ETE 1968 CALCIO	VIS CIVITANOVA	A	08/11/2025 15:00	284 "EX ENAOLI"	SANT'ELPIDIO A MARE	VIA SETTECAMINI LOC.BRANCADORO
CSKA CORRIDONIA	ATLETICO M.U. CALCIO 84	A	08/11/2025 15:00	7037 "L.PANETTI" - SUPPL. "MONALDI"	CORRIDONIA	VIA S.ANNNA
REAL PORTO	C.S.I. RECANATI	A	08/11/2025 14:30	314 COMUNALE VILLA SAN FILIPPO	PORTO RECANATI	SANTA MARIA IN POTENZA
STESE	ACADEMY CIVITANOVESE	A	08/11/2025 14:30	272 "DON SILVESTRO CONTIGIANI"	MONTE SAN GIUSTO	VIA MAGELLANO - V.S. FILIPPO
UNITED CIVITANOVA	REAL ELPIDIENSE CALCIO	A	08/11/2025 14:30	294 "SAN GIULIANO" RIONE PACE	CIVITANOVA MARCHE	VIA UGO BASSI
V.R. MACERATA	REAL TELUSIANO A.S.D.	A	08/11/2025 15:00	209 COMUNALE "FERRANTI"	MACERATA	VIA BENEDETTO CROCE
VIS P.S.ELPIDIO C.FALERIA	HELVIA RECINA 1975	A	08/11/2025 14:30	209 COMUNALE "FERRANTI"	PORTO SANT'ELPIDIO	VIA DELLA LIBERAZIONE

GIRONE F - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ABBADIENSE	MONTE SAN MARTINO	A	08/11/2025 14:30	354 "ANTONIO MENNONI" S.M.SELVA	TREIA	CONTRADA SANTA MARIA IN SELVA
PALOMBESE	ESANATOGLIA	A	08/11/2025 15:00	6092 COMUNALE	CESSAPALOMBO	VIALE DELLA REPUBBLICA
RUGGERO MANCINI PIORACO	CALAROLA G.N.C.	A	08/11/2025 14:30	325 COMUNALE "PIE' DI GUALDO"	PIORACO	VIA PIE' DI GUALDO
SAN SEVERINO MARCHE	LORESE CALCIO	A	08/11/2025 14:30	360 "TULLIO LEONORI"	SAN SEVERINO MARCHE	VIA MAZZINI RIONE OVAIOLO
SARNANO	PIEVEBOVIGLIANA 2012	A	08/11/2025 14:30	344 COMUNALE "MAURO MAURELLI"	SARNANO	VIA SCARFIOTTI
SEFRENSE	VISSO-ALTONERA CALCIO1970	A	08/11/2025 15:00	346 COMUNALE "MARIO CRESCIOLO"	SEFRO	STRADA PROVINCIALE
TREIESE	FABIANI MATELICA	A	08/11/2025 15:00	352 COMUNALE "LEONARDO CAPPONI"	TREIA	VIA CAMPO SPORTIVO
URBIS SALVIA A.S.D.	RIPE SAN GINESIO A.S.D.	A	08/11/2025 14:30	356 COMUNALE "EUGENIO TOMBOLINI"	URBISAGLIA	VIA DEI CILIEGI

TERZA CATEGORIA MACERATA

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI RIGUARDANTE LE GARE DISPUTATE CON LE SQUADRE CADETTE (NON FACENTI CLASSIFICA)

Si ricorda che le sanzioni disciplinari comminate nelle suddette gare dovranno essere scontate in gare ufficiali successive, mentre le sanzioni precedentemente sanzionate in gare ufficiali non saranno scontate nelle gare disputate con le squadre non facenti classifica in quanto l'art. 21 comma 4 della Giustizia Sportiva dispone che le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate nelle gare concluse con un risultato valido agli effetti della classifica.

Variazioni al programma gare

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/11/2025	6 A	MONTECOSARO *FCL*	MORROVALLE A.S.D.	09/11/2025	21:00	14:30	"SAN FRANCESCO" TRODICA DI MORROVALLE

PROGRAMMA GARE

GIRONE E - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMATORI STESE 2007 SRL	CALCIO NOVA TOLENTINO	A	07/11/2025 21:30	314 COMUNALE VILLA SAN FILIPPO	MONTE SAN GIUSTO	VIA MAGELLANO - V.S. FILIPPO
AUDAX SETTEMEDANA	CORRIDONIENSE	A	07/11/2025 21:00	360 "TULLIO LEONORI"	SAN SEVERINO MARCHE	VIA MAZZINI RIONE OVAIOLO
CARIMA CALCIO A.S.D.	MOGLIANESE A.S.D.	A	07/11/2025 21:30	295 COMUNALE "T.SERI" COLLEVARIO	MACERATA	VIA GIOVANNI VERGA
EQUIPE CALCIO	CAMERINO-CASTELRAIMONDO	A	07/11/2025 21:15	272 "DON SILVESTRO CONTIGIANI"	CIVITANOVA MARCHE	VIA UGO BASSI
JUNIOR MONTEMILONE	NUOVA POL. COLBUCCARO	A	07/11/2025 21:15	326 "AURELIO GALASSE"	POLLENZA	VIA GIOVANNI XXIII
MONTECOSARO	MORROVALLE A.S.D.	A	07/11/2025 21:00	319 "SAN FRANCESCO"	MORROVALLE	PIAZZA GIOVANNI XXIII
EROICA S. ANGELO IN PONTANO	SFORZACOSTA 2010	A	08/11/2025 15:00	339 COMUNALE "VALLONICA"	SANT'ANGELO IN PONTANO	CONTRADA SALTI
PETRIOLESE CALCIO	SAN GINESIO CALCIO A.R.L.	A	08/11/2025 14:30	322 COMUNALE "CIABOCCHI E PROPERZI"	PETRIOLI	VIA ROMA

JUNIORES PROVINCIALE MACERATA

ERRATA CORRIGE

Gara tra ADRIATICA PORTORECANATI – MONTEMILONE POLLENZA del 01/11/2025

Su segnalazione della Società abbiamo riesaminato il referto arbitrale e sentito a chiarimenti l'arbitro, constatando che è stato allontanato il Sig. Angelelli Marco dirigente accompagnatore della Società Adriatica Portorecanati e non il Sig. Giorgetti Luca allenatore; pertanto la sanzione viene così variata:

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Luca Sartini, assistito dal Sostituto Avv. Andrea Marchiori nella seduta del 07/11/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 09/11/2025

ANGELELLI MARCO (ADRIATICA PORTORECANATI)

Per comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro.

f.to. Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Andrea Marchiori

f.to Il Giudice Sportivo
Avv. Luca Sartini

Variazioni a calendario

La Società **A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO** comunica che disputerà le proprie gare interne alle ore **15:00**, stesso campo e giorno.

PROGRAMMA GARE

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
APPIGNANESE	ADRIATICA PORTORECANATI	A	09/11/2025 16:30	262 VECCHIO COMUNALE 7057 SUPPLEMENTARE SINTETICO	APPIGNANO	VIA DEL MONTE
FOLGORE CASTELRAIMONDO	CALAROLA G.N.C.	A	09/11/2025 15:00		CASTELRAIMONDO	S.P. 256 MUCCESSE

LORETO A.S.D.	VILLA MUSONE CALCIO	A	09/11/2025 15:30	7045 COM.LE "R.CAPODAGLIO" V.MUSONE	LORETO	VIA ROSARIO
MONTEMILONE POLLENZA	PASSATEMPESE	A	09/11/2025 16:00	326 "AURELIO GALASSE"	POLLENZA	VIA GIOVANNI XXIII
POTENZA PICENA 1945 A.S.D	CINGOLANA SAN FRANCESCO	A	09/11/2025 18:00	332 "FERRUCCIO ORSELLI"	POTENZA PICENA	VIA DELLO SPORT
SANTA MARIA APPARENTE	MOGLIANESE A.S.D.	A	09/11/2025 15:00	277 COMUNALE "S.MARIA APPARENTE"	CIVITANOVA MARCHE	VIA CRIVELLI

ALLIEVI UNDER 17 MACERATA

Variazioni al programma gare

GIRONE 13

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	4 R	SANGIUSTESE VP	POL. TRODICA SPORT	09/11/2025	16:30	15:00	COMUNALE VILLA SAN FILIPPO MONTE SAN GIUSTO

GIRONE 15

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	4 R	URBIS SALVIA A.S.D.	CALCIO CORRIDONIA		15:30	19:00	"FRATELLI MASTROCOLA" LORO PICENO

PROGRAMMA GARE

GIRONE 13 - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SALESIANA VIGOR	CIVITANOVESE CALCIO	R	08/11/2025 15:30	274 "NAPOLEONE BONAPARTE"	CIVITANOVA MARCHE	VIALE DE AMICIS
SANGIUSTESE VP	POL. TRODICA SPORT	R	08/11/2025 16:30	314 COMUNALE VILLA SAN FILIPPO	MONTE SAN GIUSTO	VIA MAGELLANO - V.S. FILIPPO
SAN CLAUDIO CALCIO	ACADEMY CIVITANOVESE	R	09/11/2025 14:30	7059 SUPPLEMENTARE "DUE TORRI"	CORRIDONIA	LOCALITA' SAN CLAUDIO

GIRONE 14 - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SANTA MARIA APPARENTE	UNITED CIVITANOVA	R	08/11/2025 15:30	277 COMUNALE "S.MARIA APPARENTE"	CIVITANOVA MARCHE	VIA CRIVELLI
UNION PICENA	MONTEFANO CALCIO A.R.L.	R	08/11/2025 18:30	332 "FERRUCCIO ORSELLI"	POTENZA PICENA	VIA DELLO SPORT
MONTECOSARO	ADRIATICA PORTORECANATI	R	09/11/2025 14:30	279 "ANTONIO MARIOTTI"	MONTECOSARO	VIA FILIPPO CORRIDONI

GIRONE 15 - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
URBIS SALVIA A.S.D.	CALCIO CORRIDONIA	R	08/11/2025 15:30	291 "FRATELLI MASTROCOLA" 294 "SAN GIULIANO" RIONE PACE	LORO PICENO	VIA SALVO D'ACQUISTO
V.R. MACERATA	CLUENTINA CALCIO	R	08/11/2025 18:00	304 COMUNALE "DINO FERRETTI"	MACERATA	VIA BENEDETTO CROCE
MOGLIANESE A.S.D.	MACERATESE 1922 A.C.D	R	09/11/2025 15:00		MOGLIANO	CONTRADA BAGLIANO

GIRONE 16 - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MATELICA CALCIO 1921 ASD	CAMERINO-CASTELRAIMONDO	R	08/11/2025 17:30	303 "GIOVANNI PAOLO II"	MATELICA	VIA BOSCHETTO
SETTEMPEDA A.S.D.	CALAROLA G.N.C.	R	08/11/2025 18:00	360 "TULLIO LEONORI"	SAN SEVERINO MARCHE	VIA MAZZINI RIONE OVAIOLO

GIRONE 17 - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MONTEMILONE POLLENZA	CINGOLANA SAN FRANCESCO	R	08/11/2025 18:00	326 "AURELIO GALASSE" 352 COMUNALE "LEONARDO CAPPONI"	POLLENZA	VIA GIOVANNI XXIII
TREIESE	RECANATESE ASD	R	09/11/2025 18:00		TREIA	VIA CAMPO SPORTIVO

ALLIEVI UNDER 17 SECONDE SQUADRE MACERATA

Variazioni al programma gare

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/11/2025	6 A	TREIESE	VILLA MUSONE CALCIO	08/11/2025	20:00	18:00	COMUNALE "LEONARDO CAPPONI" TREIA

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	6 A	PASSATEMPESSE	RECANATESE ASD	08/11/2025	10:00	15:00	COMUNALE PASSATEMPO OSIMO

PROGRAMMA GARE

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TREIESE	VILLA MUSONE CALCIO	A	07/11/2025 20:00	352 COMUNALE "LEONARDO CAPONI" 44 SUPPLEMENTARE "SAN GIOBBE"	TREIA	VIA CAMPO SPORTIVO
FILOTTRANESI A.S.D.	CAMERINO-CASTELRAIMONDO	A	09/11/2025 10:45	72 COMUNALE PASSATEMPO	FILOTTRANO	VIA GEMME, 1
PASSATEMPESE	RECANATESE ASD	A	09/11/2025 10:00	8 CAMPO "BRISIGHELLI" PONTEROSSO 350 "FRANCESCO CIOMMEI"	OSIMO	VIA CASETTE
PONTEROSSO CALCIO	OSIMANA	A	09/11/2025 11:00	294 "SAN GIULIANO" RIONE PACE	ANCONA	VIA RUGGERI 46
TOLENTINO 1919 SSDARL	CONERO DRIBBLING	A	09/11/2025 11:00		TOLENTINO	VIA WEBER - ZONA STICCHI
V.R. MACERATA	VIGOR CASTELFIDARDO ASD	A	09/11/2025 11:00		MACERATA	VIA BENEDETTO CROCE

GIOVANISSIMI UNDER 15 MACERATA

Variazioni al programma gare

GIRONE 14

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2025	5 R	MONTECASSIANO CALCIO	SAN CLAUDIO CALCIO	16/11/2025	17:30	15:30	SUPPLEMENTARE "SAN LIBERATO" MONTECASSIANO

GIRONE 15

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/11/2025	4 R	V.R. MACERATA	MOGLIANESE A.S.D.	09/11/2025	18:30	11:00	"SAN GIULIANO" RIONE PACE MACERATA

PROGRAMMA GARE

GIRONE 13 - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY CIVITANOVA SE	MONTECOSARO	R	08/11/2025 18:15	278 COMUNALE "MORNANO" CIVIT.ALTA	CIVITANOVA MARCHE	VIA DEL TIRASSEGNO
ADRIATICA PORTORECANATI	UNION PICENA	R	09/11/2025 15:00	7037 "L.PANETTI" - SUPPL. "MONALDI"	PORTO RECANATI	SANTA MARIA IN POTENZA
UNITED CIVITANOVA	SANTA MARIA APPARENTE	R	09/11/2025 14:30	272 "DON SILVESTRO CONTIGIANI"	CIVITANOVA MARCHE	VIA UGO BASSI

GIRONE 14 - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN CLAUDIO CALCIO	SALESIANA VIGOR	R	08/11/2025 18:00	7059 SUPPLEMENTARE "DUE TORRI"	CORRIDONIA	LOCALITA' SAN CLAUDIO
SANGIUSTESE VP	MONTECASSIANO CALCIO	R	08/11/2025 18:30	314 COMUNALE VILLA SAN FILIPPO	MONTE SAN GIUSTO	VIA MAGELLANO - V.S. FILIPPO
CIVITANOVAESE CALCIO	MONTEFANO CALCIO A.R.L.	R	09/11/2025 11:15	7061 ANTISTADIO "F.LLI CICCARELLI"	CIVITANOVA MARCHE	VIALE G.GARIBALDI

GIRONE 15 - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
V.R. MACERATA	MOGLIANESE A.S.D.	R	07/11/2025 18:30	294 "SAN GIULIANO" RIONE PACE	MACERATA	VIA BENEDETTO CROCE
URBIS SALVIA A.S.D.	SARNANO	R	08/11/2025 19:00	291 "FRATELLI MASTROCOLA"	LORO PICENO	VIA SALVO D'ACQUISTO
CALCIO CORRIDONIA	MACERATESE 1922 A.C.D	R	09/11/2025 11:00	284 "EX ENAOLI"	CORRIDONIA	VIA S.ANNA

GIRONE 16 - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CLUENTINA CALCIO	CAMERINO-CASTELRAIMONDO	R	08/11/2025 15:30	295 COMUNALE "T.SERI" COLLEVARIO	MACERATA	VIA GIOVANNI VERGA
MATELICA CALCIO 1921 ASD	SETTEMPEDA A.S.D.	R	09/11/2025 09:30	303 "GIOVANNI PAOLO II"	MATELICA	VIA BOSCHETTO

GIRONE 17 - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CINGOLANA SAN FRANCESCO	MONTEMILONE POLLENZA	R	08/11/2025 18:15	271 COMUNALE SUPPL."MARCO FILENI"	CINGOLI	VIA CERQUATTI
RECANATESE ASD	TOLENTINO 1919 SSDARL	R	09/11/2025 11:00	336 COMUNALE "NICOLA TUBALDI"	RECANATI	VIA ALDO MORO

GIOVANISSIMI UNDER 15 SECONDE SQUADRE MACERATA

Variazioni al programma gare

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	6 A	MACERATESE 1922 A.C.D	TOLENTINO 1919 SSDARL		15:30	11:00	"MICHELE GIRONELLA" V.POTENZA MACERATA

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	6 A	TREIESE	SANGIUSTESE VP		15:00	18:00	"GIOVANNI COMPAGNONI" P.TREIA TREIA

A causa di un refuso non avevamo autorizzato la sotto indicata variazione che, invece, essendo per causa di concomitanza con gara di categoria superiore viene così autorizzata:

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	6 A	AFC FERMO SQ.B	RECANATESE ASD		11:00	10:45	OLIMPIA FIRMUM FERMO

PROGRAMMA GARE

GIRONE E - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY CIVITANOVESE	V.R. MACERATA	A	08/11/2025 15:00	278 COMUNALE "MORNANO" CIVIT.ALTA 301 "MICHELE GIRONELLA" V.POTENZA	CIVITANOVA MARCHE	VIA DEL TIRASSEGNO
MACERATESE 1922 A.C.DSQ.B	MONTEMILONE POLLENZA	A	08/11/2025 15:00	7080 SUPPLEMENTARE "SAN LIBERATO"	MACERATA	BORGO PERANZONI VILLA POTENZA
MONTECASSIANO CALCIO	MOGLIANESE A.S.D.	A	08/11/2025 18:15	353 "GIOVANNI COMPAGNONI" P.TREIA	MONTECASSIANO	LOC. SAN LIBERATO
TREIESE	SANGIUSTESE VP	A	08/11/2025 15:00	162 OLIMPIA FIRMUM	TREIA	VIA DEL POTENZA-PASSO DI TREIA
AFC FERMO SQ.B	RECANATESE ASD	A	09/11/2025 11:00	301 "MICHELE GIRONELLA" V.POTENZA	FERMO	VIA RESPIGHI
MACERATESE 1922 A.C.D	TOLENTINO 1919 SSDARL	A	09/11/2025 15:30	350 "FRANCESCO CIOMMEI"	MACERATA	BORGO PERANZONI VILLA POTENZA
TOLENTINO 1919 SSDARLSQ.B	SALESIANA VIGOR	A	09/11/2025 09:00		TOLENTINO	VIA WEBER - ZONA STICCHI

NOTIZIE SU ATTIVITA' DI BASE

REFERTI NON PERVENUTI

ESORDIENTI 11anni 9v9 AUT. -MC

ACADEMY CIVITANOVESE SQ.B TREIESE COMUNALE "MORNANO" CIVIT. 5/10/25 15:00 1A
In attesa di nuova comunicazione per data di recupero

TUTTI I REFERTI SONO PERVENTI

ESORDIENTI 12anni 9v9 AUT. -MC

TUTTI I REFERTI SONO PERVENTI

ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-MC

TUTTI I REFERTI SONO PERVENTI

PULCINI 9-10 anni 7v7 AUTUN-MC

GARE DEL 19/10/2025

GIRONE A - 3 Giornata - A		
RECANATESE ASD	- SANGIUSTESE VP	- R

Si ribadisce il sollecito relativo all'invio del referto che dovrà pervenire entro lunedì 10-11-25 in difetto del quale entrambe le Società verranno deferite al Giudice Sportivo

PULCINI 10 ANNI 7v7 AUTUNNO-MC

TUTTI I REFERTI SONO PERVENTI

PULCINI 9 anni 7v7 AUTUNNO -MC

TUTTI I REFERTI SONO PERVENTI

ESORDIENTI MISTI C5 MACERATA

GARE DEL 28/10/2025

GIRONE C - 3 Giornata - A		
CERRETO D ESI C5 A.S.D.	- C.U.S. MACERATA CALCIO A5	- R

Le Società evidenziate sono pregate di far pervenire il referto di gara, o comunque, di comunicare la data del recupero entro e non oltre MARTEDÌ' 11/11/2025.

Nulla ricevendo a tale data, le suddette Società saranno deferite con decorrenza immediata al Giudice Sportivo.

PULCINI MISTI C5 MACERATA

GARE DEL 02/11/2025

GIRONE C - 4 Giornata - A		
BORGOROSSO TOLENTINO	- C.U.S. MACERATA CALCIO A5	- R

Le Società evidenziate sono pregate di far pervenire il referto di gara, o comunque, di comunicare la data del recupero entro e non oltre MARTEDÌ' 18/11/2025.

Nulla ricevendo a tale data, le suddette Società saranno deferite con decorrenza immediata al Giudice Sportivo.

GARE DEL 02/11/2025

GIRONE C - 4 Giornata - A		
FIGHT BULLS CORRIDONIA	- POLISPORTIVA BOCA S.E.M.	- R

Le Società evidenziate sono pregate di far pervenire il referto di gara, o comunque, di comunicare la data del recupero entro e non oltre MARTEDÌ' 18/11/2025.

Nulla ricevendo a tale data, le suddette Società saranno deferite con decorrenza immediata al Giudice Sportivo.

GARE DEL 02/11/2025

GIRONE C - 4 Giornata - A		
SPORTING GROTTAMMARE	- CANTINE RIUNITE CSI	- R

Le Società evidenziate sono pregate di far pervenire il referto di gara, o comunque, di comunicare la data del recupero entro e non oltre MARTEDÌ' 18/11/2025.

Nulla ricevendo a tale data, le suddette Società saranno deferite con decorrenza immediata al Giudice Sportivo.

PRIMI CALCI AUTUNNO - MACERATA

TUTTI I RAGGRUPPAMENTI SONO STATI GIOCATI

ALLEGATI

- C.U. n. 168 – LND;
- Locandina incontro informativo Adriatica Portorecantati;
- Liberatoria Minorenne_CFT Ancona;
- Programma gare guida operativa.

Pubblicato in Macerata ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 07/11/2025

Il Segretario
(Silvano Contigiani)

Il Delegato Provinciale
(Guido Andrenelli)